



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 121 – 15 dicembre 2021

Con questo numero chiudiamo le pubblicazioni del 2021.

Diamo appuntamento ai nostri lettori al 15 gennaio 2022 ed auguriamo a tutti

BUONE FESTE

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

QUESTIONI PENDENTI

Sez. II pen., ud. 14 dicembre 2021, Presidente Rago, Relatore Recchione.

Circostanze -Recidiva – Limite ex art. 99, comma 6, c.p. – Incidenza sull'inquadramento della circostanza come aggravante ad effetti speciale della recidiva ex art. 99, commi 1, 2 e 3 c.p. -Incidenza sul computo della prescrizione.

Secondo l'informazione provvisoria diffusa dalla Cassazione, all'esito dell'udienza del 14 dicembre 2021, la Sezione seconda penale ha rimesso alle Sezioni unite le seguenti questioni di diritto: *«se il limite previsto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. incida (a) sull'inquadramento come aggravante ad effetto speciale della recidiva prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 99 cod. pen. (b) sul calcolo del termine di prescrizione».*

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 45179 del 21 settembre 2021 \(dep. 7 dicembre 2021\), Presidente Tardio, Relatore Liuni.](#)

***Overturing* in appello - Pronuncia di condanna all'esito del giudizio di secondo grado - Riforma della sentenza di assoluzione in primo grado di giudizio - Omessa citazione dell'imputato contumace nel giudizio di appello per rendere l'esame - Applicabilità dei principi espressi dalla Sentenza Maestri c/Italia della CEDU.**

La Sezione prima penale, rilevato un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: *«se e in quali termini sia applicabile il principio di diritto, affermato nella sentenza Corte EDU 08/07/2021 Maestri c. Italia, al caso esaminato di condanna con sentenza resa in esito al processo di secondo grado, a seguito di assoluzione in primo grado, senza che l'imputato – contumace – sia stato citato specificamente nel giudizio di appello per rendere l'esame, salvo il diritto di quest'ultimo alla rinuncia espressa e inequivocabile alle proprie garanzie difensive».*

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. IV, sentenza 4 novembre – 6 dicembre 2021 n. 44979 – Pres. Di Salvo – Rel. Pavich.](#)

Misure di sicurezza – Provvedimento del Giudice – Art. 205 c.p. - Confisca – Effetti.

È illegittimo il provvedimento con cui il giudice della cognizione dispone la confisca in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 c.p.p.

Sez. IV, sentenza 10 novembre – 6 dicembre 2021 n. 44966 – Pres. Di Salvo – Rel. Cappello.

Non menzione – Art. 175 c.p. – Natura - Obbligo di motivazione da parte del giudice.

Il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c. p., si basa effettivamente sul principio della emenda e tende a favorire il processo di recupero morale e sociale del condannato. Pertanto, se è vero che la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, è anche vero che egli ha l'obbligo di indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 c.p.

Sez. III sent. 22 ottobre 2021 – 7 dicembre 2021 n. 45126, Pres. Ramacci, Rel. Galterio.

Prescrizione – Sospensione - Istanza di rinvio formulata dalla parte civile – Condizioni.

Il rinvio del dibattimento richiesto dalla parte civile non costituisce causa di sospensione del corso della prescrizione qualora la difesa dell'imputato non vi abbia espressamente acconsentito in vista della sospensione dei termini di prescrizione.

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 25 maggio-19 novembre 2021, n. 42611, Pres. Costanzo, Rel. Silvestri.

Delitti contro l'Autorità Giudiziaria - Causa di non punibilità di cui all'art. 393bis c.p. - Integrazione - Presupposti.

L'esimente della reazione agli atti arbitrari del pubblico ufficiale è integrata ogni qual volta la condotta del pubblico ufficiale, per lo sviamento dell'esercizio di autorità rispetto allo scopo per cui la stessa è conferita o per le modalità di attuazione, risulta oggettivamente illegittima, non essendo di contro necessario che il soggetto abbia consapevolezza dell'illiceità della propria condotta diretta a commettere un arbitrio in danno del privato. La reazione, pertanto, può dirsi giustificata a fronte di un atto oggettivamente illegittimo, in quanto compiuto, anche solo per modalità di attuazione, in maniera disfunzionale rispetto al fine per cui il potere è conferito, cioè con sviamento dell'esercizio dell'autorità rispetto allo scopo perseguito.

Sez. II sent. 5 ottobre 2021 – 6 dicembre 2021 n. 45064 Pres. Gallo, Rel. Monaco.

Estorsione – Molteplici condotte di violenza o minaccia – Autonome ipotesi di reato unificate dal vincolo della continuazione oppure singola ipotesi di reato frazionata in diverse azioni – Criteri distintivi.

Le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato di estorsione, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione solo quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità, dovendosi invece ravvisare un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un'unica azione (*Fattispecie nella quale l'imputato era chiamato a rispondere di due distinte condotte estorsive costituite dalla richiesta di una somma di denaro alla persona offesa e dalla successiva dazione del denaro da parte della stessa. La Corte, in applicazione del principio enunciato, ha ritenuto che le due condotte contestate non fossero qualificabili come episodi autonomi ma come momenti della medesima azione*).

C. Leggi speciali.

Sez. III sent. 13 ottobre 2021 – 1° dicembre 2021 n. 44358, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Nicola.

Art. 10-*quater* d. lgs. 7472000 - Indebita compensazione – Elemento costitutivo – Momento consumativo.

Il delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-*quater*, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale.

Sez. III sent. 15 settembre 2021 – 1° dicembre 2021 n. 44351, Pres. Lapalorcia, Rel. Di Nicola.

Omesso versamento di ritenute previdenziali – Natura – Momento di consumazione.

Il reato previsto dall'art. 2, comma primo *bis*, D.L. 12 settembre 1983 n. 463, conv. in l. 11 novembre 1983, n. 638, di omesso versamento delle ritenute di importo superiore ai 10.000 euro, operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ha una struttura unitaria e la condotta può configurarsi anche attraverso una pluralità di omissioni, compiute nel periodo annuale di riferimento, che possono di per sé anche non costituire reato; ne consegue che la consumazione del delitto può essere istantanea o di durata e, in quest'ultimo caso, ad effetto prolungato sino termine dell'anno in contestazione.

Sez. V sent. 4 novembre 2021 – 2 dicembre 2021 n. 44666, Pres. Palla, Rel. Pistorelli.

Reati fallimentari – Bancarotta fraudolenta documentale “generica” – Amministratore formale – Sussistenza del dolo.

Con riguardo alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale c.d. “generica” di cui alla seconda parte dell’art. 216 co. 1 n. 2) l.f., per la sussistenza del dolo - che è quello generico - non è necessario che l’amministratore formale si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità, ma è necessario che l’abdicazione dagli obblighi da cui è gravato sia accompagnata quantomeno dalla rappresentazione della significativa possibilità che i soggetti a cui ha consentito di gestire la società alterino fraudolentemente la contabilità impedendo o rendendo più difficile agli organi fallimentari la ricostruzione del patrimonio e del volume d’affari della fallita e ciononostante decida di non esercitare anche solo i suoi poteri-doveri di vigilanza e controllo per evitare che ciò accada.

[Sez. V sent. 21 ottobre 2021 – 3 dicembre 2021 n. 44924, Pres. Palla, Rel. Settembre.](#)

Reati fallimentari – Circostanza aggravante di cui all’art. 219, co. 2, l.f. – Aumento di pena.

L’art. 219, co. 2, l.f. prevede una circostanza aggravante dal punto di vista funzionale, anche se non anche dal punto di vista strutturale, sicché la stessa può essere bilanciata con le aggravanti eventualmente contestate e dà luogo, comunque, ad un unico aumento di pena per i reati giudicati in continuazione.

[Sez. V sent. 13 ottobre 2021 – 9 dicembre 2021 n. 45236, Pres. De Marzo, Rel. Scordamaglia.](#)

Stupefacenti - Art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309 del 1990 - Sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee – Unica figura di reato.

L’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309 del 1990 - così come riformulato dal d.l. n. 36 del 2014 (conv. con modificazioni dalla l. n. 79 del 2014) - prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata dalla consumazione di una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente che ne costituisce l’oggetto, sicché la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 25 ottobre 2021 – 9 dicembre 2021 n. 45248, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.](#)

Appello - Impugnazione avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell’imputato – Estensione degli effetti ai punti concernenti il risarcimento del danno.

È ammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. n. 274 del 2000 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, co. 4, c.p.p., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

[Sez. V sent. 28 settembre 2021 – 3 dicembre 2021 n. 44926, Pres. Pezzullo, Rel. Riccardi.](#)

Atti e provvedimenti del giudice - Giudice per le indagini preliminari - Atto abnorme - Imputazione coatta per un reato diverso “in alternativa”.

Costituisce atto abnorme il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, nel respingere la richiesta di archiviazione, ordina al pubblico ministero l'imputazione coatta anche per un reato diverso “in alternativa” a quello oggetto della richiesta.

[Sez. I, sent. 10 dicembre 2021 – 17 novembre 2021 n. 45440, Pres. Rocchi, Rel. Boni.](#)

Decreto penale di condanna – Opposizione con contestuale richiesta di definizione del giudizio attraverso il c.d. *patteggiamento* – Mancato accoglimento da parte del giudice per le indagini preliminari – Conseguenze.

Il mancato accoglimento della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato pur in assenza di espresse previsioni normative che stabiliscano tale sequenza procedurale; è principio ormai pacifico quello che stabilisce che il mancato accoglimento dell'opposizione al decreto penale, nella parte contenente richiesta di applicazione della pena, deve essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso della parte pubblica, con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve ricevere un ulteriore impulso che gli consenta di approdare alla fase giudiziale con la conseguenza che, ove l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o se la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato, che costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti altri riti (*la Corte, nel caso di specie, ha avuto modo di precisare che il giudice precedente non si era attenuto ai superiori principi con la conseguenza di avere compresso le facoltà difensive dell'imputato, che si è trovato costretto al pagamento di sanzione pecuniaria contenuta in un provvedimento giurisdizionale di cui non poteva essere ordinata l'esecuzione, oltre che privato della possibilità di far valere in sede giudiziale le proprie ragioni, sia mediante la riproposizione in termini identici della richiesta di patteggiamento già*

respinta dal giudice per le indagini preliminari, sia con il confronto in contraddittorio con l'accusa. Infatti, evidenziano i giudici di legittimità, la preclusione stabilita dall'art. 464 co. 3 c.p.p. riguarda soltanto l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, il che non inibisce la reiterazione della precedente domanda, sulla quale deve esercitarsi il controllo del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto).

Sez. III sent. 18 novembre 2021 – 1° dicembre 2021 n. 44363, Pres. Andreazza, Rel. Zunica.

Giudizio – Nullità del decreto di citazione per omessa notificazione dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari – Natura – Termine per sollevare la relativa eccezione.

La nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, poiché implica una lesione del diritto di difesa, è inquadrabile tra le nullità "generali a regime intermedio" e può essere pertanto eccepita anche oltre il termine di cui all'art. 491 c.p.p., ovvero fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Sez. IV, sentenza 13 ottobre – 6 dicembre 2021 n. 44973 – Pres. Di Salvo – Rel. Bellini.

Giudizio abbreviato – Art. 438 c.p.p. – Modifica dell'imputazione - Restituzione degli atti al PM – Abnormità del provvedimento.

È abnorme il provvedimento con il quale il giudice, dopo l'ammissione del giudizio abbreviato non subordinato ad integrazione probatoria, e in difetto dell'assunzione di nuovi elementi di prova *ex art.441, c. 5 c.p.p.*, disponga, ai sensi dell'art.521 c.p.p., la restituzione degli atti al PM, ritenendo su sollecitazione di quest'ultimo, la sussistenza di una circostanza aggravante non contestata, escludendo che ricorra una ipotesi di diversità del fatto quando risultino configurabili esclusivamente nuove o diverse circostanze aggravanti.

Sez. I, sent. 9 dicembre 2021 – 24 novembre 2021 n. 45226, Pres. Zaza, Rel. Aliffi.

Intercettazioni di comunicazioni utilizzate nei confronti di soggetto diverso dagli intercettati – Necessità di riscontri esterni – Esclusione – Valore probatorio – Prova diretta.

Le dichiarazioni a contenuto accusatorio captate ai sensi degli artt. 266 e segg. c.p.p. non sono equiparabili alla chiamata in correità, anche quando ai dialoghi di interesse non abbia partecipato il soggetto nei cui confronti sono utilizzate, sicché esse costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 co. 1 c.p.p. La loro valutazione non è, quindi, soggetta ai canoni di cui al comma 3 del medesimo articolo e non vi è necessità di reperire riscontri esterni ma il contenuto di ogni conversazione deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio richiedendo la loro

utilizzazione in chiave accusatoria non solo che i fatti e le circostanze oggetto di commento siano chiari e che gli interlocutori ne parlino seriamente senza avere ragioni plausibili di riferire il falso (*Nel caso in verifica, secondo la Corte l'assenza di riscontri è efficacemente compensata, sul piano della credibilità intrinseca ed estrinseca, come rilevato dal Tribunale, dalla particolare confidenza esistente tra gli interlocutori, legati da vincoli familiari e privi di qualunque interesse a riferire circostanze false o a pendere impegni con la riserva mentale di non mantenerli*).

[Sez. III sent. 20 ottobre 2021 – 15 dicembre 2021 n. 45973, Pres. Rosi, Rel. Zunica.](#)

Misure cautelari – Impugnazioni – Appello avverso provvedimento che determina modalità esecutive degli arresti domiciliari – Ammissibilità - Limiti.

In tema di arresti domiciliari, sono impugnabili mediante appello, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi permanenti o prolungati *ex art. 284, comma 3, c.p.p.*, come ad esempio il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa, trattandosi di provvedimenti che si riverberano in misura apprezzabile sul regime cautelare e si qualificavano pertanto come ordinanze cautelari; viceversa, sono inoppugnabili i provvedimenti relativi alla autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare riferiti a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile e significativo sul tasso di afflittività della misura cautelare.

[Sez. VI, sent. 23 settembre-22 novembre 2021, n. 42936, Pres. Costanzo, Rel. Tripicciono.](#)

Misure cautelari - Impugnazioni - Appello del P.M. - Requisiti - Specificità dei motivi - Necessità.

L'appello cautelare del pubblico ministero è inammissibile se motivato con il mero richiamo al contenuto della originaria richiesta cautelare, fatta eccezione per l'ipotesi in cui, per motivi formali ritenuti assorbenti o per l'apoditticità della decisione del giudice per le indagini preliminari, sia mancata qualsiasi valutazione della richiesta medesima, essendo, invece, necessario che anche tale impugnazione, in quanto assimilabile agli ordinari mezzi di impugnazione, soddisfi il requisito della specificità attraverso l'indicazione dei capi e punti ai quali si riferisce e l'enunciazione dei motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

[Sez. I, sent. 10 dicembre 2021 – 17 novembre 2021 n. 45438, Pres. Rocchi, Rel. Boni.](#)

Oblazione – Natura del negozio giuridico – Versamento degli importi stabiliti – Estinzione del reato – Revoca della ordinanza ammissiva – Insussistenza per irreversibilità del negozio processuale.

L'oblazione costituisce un negozio giuridico unilaterale che, se formato e portato ad effetto mediante il versamento degli importi stabiliti, diviene irreversibile e non può essere successivamente revocato, sia

con provvedimento espresso, sia in via indiretta mediante statuizioni che diano ulteriore impulso al rapporto processuale e, in caso di impugnazione, mediante il suo accoglimento con eliminazione del provvedimento definitivo (*nel caso sottoposto allo scrutinio della Corte, il giudice di merito aveva accolto la prospettazione della persona offesa circa la perdurante sussistenza dei pregiudizi cagionati con le condotte criminose denunciate e la necessità di una verifica giudiziale nella sede dibattimentale senza avvedersi, tuttavia, che il procedimento per oblazione era stato introdotto ed il versamento degli importi dovuti era già avvenuto in forza di precedente determinazione assunta dallo stesso giudice, della cui eventuale illegittimità per carenza dei presupposti legittimanti l'ammissione all'oblazione aveva ommesso il riscontro e la puntuale giustificazione. Così stando le cose, la Corte ha precisato che la fissazione della somma da versare da parte del giudice presupponeva ed implicava, necessariamente, l'ammissione del richiedente con l'accoglimento della domanda di oblazione ed il successivo pagamento degli importi prescritti aveva determinato l'estinzione del reato con l'effetto automatico per il giudice di dichiarare obbligatoriamente la causa estintiva per la irreversibilità del negozio processuale che preclude la possibilità di una successiva revoca dell'ordinanza di ammissione all'oblazione*).

[Sez. III sent. 6 ottobre 2021 – 1° dicembre 2021 n. 44369, Pres. Di Nicola, Rel. Zunica.](#)

Patteggiamento – Possibilità per il giudice di condizionare la condizione del beneficio della sospensione condizionale ex art. 165 c.p. in assenza di accordo sul punto – Esclusione.

In tema di patteggiamento, il giudice, ratificando l'accordo intervenuto tra l'imputato ed il pubblico ministero, non può alterare i contenuti della richiesta e subordinare il beneficio della sospensione condizionale dell'esecuzione della pena all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, c.p. rimasto del tutto estraneo alla pattuizione, anche quando si tratta di prescrizione che il giudice deve necessariamente disporre a norma del secondo comma del medesimo articolo.

[Sez. III sent. 6 ottobre 2021 – 1° dicembre 2021 n. 44369, Pres. Di Nicola, Rel. Zunica.](#)

Patteggiamento – Reati edilizi – Obbligo per il giudice di ordinare la demolizione delle opere abusive.

In caso di patteggiamento per violazioni sostanziali alla normativa urbanistica e antisismica, pur in difetto di uno specifico accordo fra le parti, il giudice ha l'obbligo di disporre l'ordine di demolizione delle opere abusive previsto dall'art. 31, comma 9, del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di statuizione obbligatoria, priva di contenuto discrezionale, consequenziale alla sentenza di condanna o ad altra alla stessa equiparata, e pertanto sottratta alla disponibilità delle parti.

[Sez. V sent. 18 ottobre 2021 – 3 dicembre 2021 n. 44923, Pres. De Gregorio, Rel. Scarlini.](#)

Ricorso per cassazione - Travisamento della prova per omissione – Requisiti.

Il vizio di travisamento della prova per omissione, deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 606, co. 1, lett. e), c.p.p., è configurabile quando manchi la motivazione in ordine alla valutazione di un elemento probatorio acquisito nel processo e potenzialmente decisivo ai fini della decisione

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 10 dicembre 2021 – 25 novembre 2021 n. 45449, Pres. Siani, Rel. Sandrini.

Sorveglianza – Affidamento in prova al servizio sociale – Revoca – Decorrenza.

In tema di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso, in particolare considerando la durata del periodo trascorso nell'osservanza delle prescrizioni imposte e la concreta incidenza di queste (*Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza si era limitato a dare atto che la revoca era stata determinata dall'arresto in flagranza del ricorrente per il reato di cessione di cocaina, traendo da ciò la conclusione che la condotta del soggetto non aveva corrisposto alle aspettative sottese alla concessione della misura alternativa senza, però, spiegare le ragioni della ritenuta inaffidabilità ab origine del comportamento tenuto in costanza della misura alternativa, così che la retroazione della revoca risultava sostanzialmente immotivata e formulata in termini essenzialmente assertivi*).

Sez. I, sent. 13 dicembre 2021 – 23 novembre 2021 n. 45641, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Detenzione domiciliare a favore dei collaboratori di giustizia – Revoca – Criterio valutativo delle condotte contrarie alla legge o alle prescrizioni.

La revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino ad essa compiuto, tenendo sempre presente il complessivo andamento della misura ed il grado di rieducazione raggiunto dall'interessato (*la Corte, nel caso di specie, ha ritenuto che il Tribunale si sia discostato da tali principi seguendo un iter motivazionale illogico ed assegnando rilievo deciso ad un unico episodio - uso di forza fisica da parte del padre "preso dalla paura perché preoccupato di un eventuale gesto anticonservativo"- peraltro descritto come di gravità assai limitata e strettamente connesso con le dinamiche familiari, in modo del tutto decontestualizzato senza, cioè, inquadrarlo nel suo concreto divenire, caratterizzato dall'occasionalità, e prescindendo dalle giustificazioni fornite dall'interessato e dagli altri familiari che lo hanno inquadrato come una estemporanea reazione emotiva, legata ad un*

particolare momento di tensione. A parere degli Ermellini tale situazione, caratterizzata dall'episodicità della violazione e dalla soggettività della giustificazione offerta, avrebbe reso necessaria una particolare prudenza nella valutazione del rilievo da attribuire all'episodio di interesse e, comunque, avrebbe imposto un apprezzamento di esso non avulso dal percorso compiuto dal collaboratore nel corso del periodo di detenzione domiciliare, sulla base delle relazioni delle autorità preposte alla vigilanza).

Sez. I, sent. 13 dicembre 2021 – 23 novembre 2021 n. 45642, Pres. Santalucia, Rel. Aliffi.

Sorveglianza – Differimento facoltativo della esecuzione della pena per gravi motivi di salute – Necessaria incompatibilità assoluta tra patologia e detenzione carceraria – Insussistenza.

Ai fini dell'accoglimento di un'istanza di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute ai sensi dell'art. 147 co. 1 n. 2 c.p., non è necessaria un'incompatibilità assoluta tra la patologia del condannato e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l'infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario, pertanto, il giudice investito della richiesta deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare al ristretto, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (*la Corte ha annullato l'impugnata ordinanza perché il tribunale, nella specie, aveva disatteso le valutazioni dei medici penitenziari ritenendo, apoditticamente, le patologie adeguatamente curate all'interno dell'istituto penitenziario nonostante il diverso parere dei sanitari operanti in tale struttura che, dopo avere segnalato la difficile gestione dell'equilibrio ormonale a seguito della terapia farmacologica e l'intensità dei controlli periodici per fronteggiare al meglio le patologie cardiache, avevano concluso per l'incompatibilità con il regime carcerario).*

F. Misure di prevenzione.

G. Responsabilità da reato degli enti.